



ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA  
E ASSISTENZA **VETERINARI**

Roma, 3 maggio 2013

Prot. N. 0010225/P.

Raccomandata A.r.

PEC: [direzionesanita.regione@postacert.umbria.it](mailto:direzionesanita.regione@postacert.umbria.it)

Regione Umbria  
Giunta Regionale  
Direzione Regionale Salute, Coesione  
Sociale e Società della Conoscenza  
Servizio Prevenzione, Sanità  
Veterinaria e Sicurezza Alimentare

**Oggetto: contributo integrativo 2% Enpav – art. 12 legge 12 aprile 1991, n. 136.**

Questo Ente è venuto a conoscenza della nota a firma del Dirigente del Servizio Prevenzione, Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Direzione Regionale Salute, Coesione Sociale e Società della Conoscenza della Regione Umbria, con la quale le Aziende USL della Regione vengono invitate a non riscuotere il contributo integrativo del 2% Enpav, sui corrispettivi tariffari dovuti per l'erogazione di prestazioni istituzionali rese dalle Aziende medesime attraverso l'impiego di veterinari dipendenti.

Nella nota sopra citata, richiamando il testo delle sentenze della Corte di Cassazione del gennaio 2009 e dell'agosto 2012, si legge che: *"...la maggiorazione del 2% è dovuta soltanto sui corrispettivi percepiti dai veterinari nell'esercizio di attività professionale in regime di autonomia, ivi compresa quella intra ed extra moenia esercitata dai veterinari che siano lavoratori dipendenti, e non già anche sui corrispettivi tariffari dovuti direttamente agli enti pubblici per l'erogazione di prestazioni istituzionali rese attraverso l'impiego di veterinari dipendenti"*.

Si ritiene opportuno effettuare alcune doverose precisazioni.

L'art. 12 della legge 12 aprile 1991, n. 136, "Riforma dell'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Veterinari", disciplina la materia del contributo integrativo del 2% Enpav, stabilendo che detta maggiorazione debba essere applicata sui corrispettivi dovuti per tutte le prestazioni rese dai veterinari iscritti agli Albi professionali, siano essi liberi professionisti ovvero dipendenti di enti pubblici o privati, nonché legati a detti enti da un vincolo diverso dalla subordinazione.

In quest'ultimo caso, il fruitore della prestazione deve corrispondere all'Amministrazione datrice di lavoro sia il compenso sia la maggiorazione del 2% spettante all'Enpav.

L'Amministrazione, dunque, riscuote sia il corrispettivo dell'attività resa dal veterinario a favore del richiedente la prestazione, sia la relativa maggiorazione che dovrà poi versare all'Enpav.



Via Castelfidardo, 41 - 00185 Roma  
Tel. 06/492.001 – Fax 06/492.003.57

sito web: [www.enpav.it](http://www.enpav.it) . e-mail: [enpav@enpav.it](mailto:enpav@enpav.it) - [enpav@pec.it](mailto:enpav@pec.it)

Codice Fiscale 80082330582



ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA  
E ASSISTENZA VETERINARI

Il contributo del 2%, infatti, seppur gravando i fruitori della prestazione, attiene all'attività professionale resa dalla Amministrazione attraverso i propri veterinari dipendenti, ossia ai corrispettivi dalla stessa incassati.

Il datore di lavoro, all'atto della fatturazione delle prestazioni richieste dagli utenti, deve applicare la maggiorazione a titolo di contributo integrativo e disporre successivamente il versamento all'Enpav.

L'Amministrazione svolge esclusivamente la funzione di tramite nella riscossione di somme che vengono poi riversate all'Enpav. Nessun onere economico sussiste in capo alle Amministrazioni medesime, che sono piuttosto investite del ruolo di sostituti nella esazione di contributi attinenti ad una gestione di previdenza obbligatoria.

L'onere del 2% grava sul fruitore della prestazione, mentre la riscossione ed il versamento all'Enpav possono far capo o al veterinario libero professionista o all'Amministrazione datrice di lavoro.

Premesso quanto sopra, si eccepisce l'estensione ad altre Amministrazioni, nella fattispecie alle AA.SS.LL. della Regione Umbria, delle sentenze della Suprema Corte pronunciate nell'ambito del contenzioso avviato dall'Enpav avverso le Aziende USL della Regione Emilia Romagna e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna e della Regione Piemonte. Infatti, poiché è pacifico che il pronunciamento della Suprema Corte faccia stato esclusivamente tra le parti, resta fermo per tutte le altre Amministrazioni l'obbligo di applicare il 2% Enpav sui corrispettivi per l'attività professionale e di certificazione resa da veterinari a qualunque titolo operanti nel proprio ambito.

Peraltro, l'orientamento affermato dalle sentenze sopra richiamate, secondo il quale la contribuzione integrativa all'Enpav risulterebbe dovuta soltanto sui corrispettivi percepiti dai veterinari nell'esercizio di attività professionale e non già anche sui corrispettivi tariffari dovuti direttamente agli enti pubblici per l'erogazione di prestazioni istituzionali rese attraverso l'impiego di veterinari dipendenti, potrebbe essere altresì contestata per contrasto con i principi comunitari in materia di concorrenza, determinando un'evidente posizione di favore nei confronti del regime pubblico di prestazione dei servizi, il quale risulterebbe avvantaggiato dall'esonero dei costi economici connessi all'adempimento dell'obbligazione contributiva in esame.

Si realizzerebbe infatti un'evidente disparità di trattamento sia dal punto di vista del veterinario che eroga la prestazione, sia da quello dell'utente finale che si vede richiedere, oltre al corrispettivo anche la maggiorazione, nel caso in cui si rivolga ad un libero professionista, mentre nell'ipotesi in cui ricorra ad un veterinario operante ad esempio nel servizio veterinario di una ASL, corrisponderà esclusivamente il compenso richiesto per l'erogazione della prestazione medesima senza alcuna maggiorazione.

Premesso quanto sopra, si invita formalmente la Regione Umbria ad impartire direttive alle Aziende USL della Regione medesima per l'applicazione del contributo integrativo del 2% nel senso sopra richiamato.

Distinti saluti.


Il Presidente  
(*Gianni Mancuso*)

Il Direttore Generale  
(*Giovanna Lamarca*)

Via Castelfidardo, 41 - 00185 Roma  
Tel. 06/492.001 – Fax 06/492.003.57

sito web: [www.enpav.it](http://www.enpav.it) . e-mail: [enpav@enpav.it](mailto:enpav@enpav.it) - [enpav@pec.it](mailto:enpav@pec.it)

Codice Fiscale 80082330582





ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA  
E ASSISTENZA **VETERINARI**



Via Castelfidardo, 41 - 00185 Roma  
Tel. 06/492.001 – Fax 06/492.003.57  
sito web: [www.enpav.it](http://www.enpav.it) . e-mail: [enpav@enpav.it](mailto:enpav@enpav.it) - [enpav@pec.it](mailto:enpav@pec.it)  
Codice Fiscale 80082330582